

Passando ad esaminare le prestazioni, nel corso del 1997 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

In particolare, hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993 n. 537 recante "interventi correttivi di finanza pubblica" e che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724, si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Con effetto dal 1° settembre 1995, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32 della legge di riforma citata n. 335/1995.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

La disciplina a regime trova piena applicazione a partire dall'anno 1998.

Come già illustrato sulle precedenti relazioni la legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente. In particolare, la legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L'art. 1, comma 12 stabilisce che per tali lavoratori la pensione è determinata dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa

vigente precedentemente alla predetta data;

- b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo, pertanto non prima del 2001.

Relativamente al calcolo della pensione la legge di riforma ha previsto altresì all'art. 1, commi 17 e 18, per i CD/CM, l'elevazione graduale da 10 a 15 anni del periodo di determinazione del reddito medio pensionabile ed una accelerazione dei tempi per l'ampliamento del periodo da valutare per la determinazione del reddito rispetto all'epoca in cui si raggiungerà, a regime, il nuovo limite (luglio 2003).

La predetta norma prevede per i CD/CM in possesso al 31 dicembre 1992 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, un incremento delle settimane di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile pari al 66,6% delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Dispone, inoltre, che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, sempre della legge n. 335, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996, o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994 in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione

richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995.

In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, come già precisato, tale opzione potrà essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della

legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Il decreto legge 3 novembre 1997, n.375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici, in vigore dal 3 novembre 1997, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha sospeso fino al 1° gennaio 1998, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che prevedevano il diritto con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, tranne che per i

lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Infine il decreto legislativo n. 146/1997, già citato, ha previsto la possibilità, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli a titolo principale, di optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza, identificando la categoria dei possibili optanti con i soggetti per cui trova applicazione l'art. 1, comma 12 della legge n. 335/95, cioè coloro che possono far valere alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva in qualsiasi settore inferiore a 18 anni.

L'opzione sopra evidenziata può essere praticata solo dal titolare del nucleo familiare per sé stesso e/o per le unità attive del nucleo familiare in possesso del requisito previsto, o dall'imprenditore agricolo a titolo principale o dal concedente in caso di nucleo colonico mezzadrile mediante presentazione di domanda.

Il comma 3 dell'art. 1 del decreto in questione ha stabilito che l'aumento della contribuzione derivato dall'inserimento nella fascia superiore a quella posseduta alla data di entrata in vigore del decreto, per effetto della rimodulazione dei limiti delle fasce di reddito, possa essere frazionato in sei annualità.

Di conseguenza il calcolo del trattamento pensionistico, come disposto al comma 3 dell'art. 1, terrà conto

dell'effettivo versamento contributivo e, pertanto, qualora al momento della richiesta della prestazione sia in corso il versamento della contribuzione frazionata, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione non potrà essere quello corrispondente alla fascia di competenza, ma quello relativamente al quale risulti effettivamente versata la contribuzione alla data della domanda di pensione. Quindi il reddito da considerare è quello della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi.

Per quanto concerne il rimborso agli interessati, da parte degli enti previdenziali, delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, l'articolo 3 bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha modificato l'articolo 1, commi 181 e 182, della legge n. 662/1996, prevedendo il pagamento in contanti, in sei annualità, degli arretrati mediante il ricavo di emissioni di titoli del debito pubblico.

Il ricavo delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare gli aventi diritto.

Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995, non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per

l'anno precedente e, in sede di trasmissione degli elenchi, gli enti dovranno tener conto di tali interessi.

E' stato altresì previsto che i giudizi pendenti in materia al 30 marzo 1996, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione di spese tra le parti e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle richiamate sentenze sono stati posti a carico dello Stato.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto

1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebito deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997 ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 del decreto legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ARTIGIANI**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1997 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presenta un disavanzo economico di esercizio di 1.400 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1997 passa da 10.040 miliardi a 8.640 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

A N N O	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1 9 9 3	7.365	5.820	1.545	7.622
1 9 9 4	8.003	6.659	1.344	8.966
1 9 9 5	8.542	6.885	1.657	10.623
1 9 9 6	9.036	9.619	- 583	10.040
1 9 9 7	8.968	10.368	- 1.400	8.640

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1997, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1996;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.